

## Sintesi per punti dell'intervento di Lucrezia Mollica, avvocato e socia dell'associazione "La gabbianella e altri animali".

**"Il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione"**(Preambolo convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 .11.1989)

Pensavo da tempo di mettere ordine in quel grande confuso fascicolo che occupava un intero sportello della mia libreria e che tanto mi aveva gratificato sul piano professionale , quanto invece sconfitto sul piano umano. L'occasione di questo incontro mi ha invitata a farlo

Ero stata appena contattata da Carla e da Brunella che mi avevano raccontato la storia di questa famiglia e della loro bimba in affido, quando il 17 dicembre 2005, sabato, arrivò la notizia del suo allontanamento e delle modalità violente con cui lo stesso era avvenuto

Qualche giorno dopo, Il 22 dicembre 2005, deposito un' Istanza in cui chiedo venga esaminata e data risposta alla domanda di adozione, ex art 44 lett d L 184/83 come riformata dalla L.149/01, presentata dai coniugi affidatari. Chiedo che comunque vengano ripresi i contatti tra la minore e quella che per tutta la sua piccola vita erano stati i suoi affetti. Lo stesso giorno il TM di Venezia dispone l'affidamento preadottivo, mentre Il giorno prima, aveva respinto la domanda di adozione nazionale; quindi con decreto del 3 gennaio 2006 si respinge la domanda di adozione ex art 44 lett d.

Il provvedimento del TM è mal costruito in punto di diritto, emesso con decreto invece che con sentenza, emesso senza valutare le istanze di adozione speciale presentate, senza sentire gli affidatari, privo di una articolata motivazione in merito all'interesse della minore.

Viene proposto appello insistendo su questi determinanti vizi processuali e in data 23 giugno 2006 la Corte d'appello accoglie il reclamo, dichiara la nullità del provvedimento del TM e dispone una CTU nel merito.

Dopo un complesso impegno peritale, la consulenza conclude per la non ripresa dei rapporti con la famiglia affidataria per non causare "altro dolore" alla minore. Il perito era una psicologa che formava gli affidatari nel gruppo "Cerco nido" della Gabbianella ed era

d'accordo con noi in linea di principio, ma in questo caso troppo tempo era passato dall'adozione della bambina per farle cambiare casa di nuovo. Temeva che la bambina sarebbe stata nuovamente lacerata. Rinunciò a farci "vincere" per il bene della bambina e visse la decisione con grande e sofferta responsabilità.

Con sentenza n 28/2006 Il reclamo viene respinto, l'interesse della minore sembra essere quello di vedere spezzato il filo della propria vita.

Questi i fatti, molto interessanti se letti nell'incrocio stretto delle date.

Va sottolineato come la prima, sia pure provvisoria vittoria in sede di appello sia basata esclusivamente su questioni processuali, che peraltro nascondono un presupposto sostanziale: la mancanza di motivazione, il non aver esaminato le domande giacenti di adozione in casi particolari manifestano l'inesistenza di ogni riflessione centrata sull'interesse del minore.

E' come se la conoscenza della verità possa produrre danni, mentre , a mio avviso se trasmessa nel rispetto del destinatario (soprattutto se minore) evita irreparabili danni futuri.

Decidiamo di ricorrere alla CEDU, per violazione dell'articolo 8 della Convenzione di New York che recita Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

Interessante la posizione della Corte che accoglie il ricorso, con sentenza 27 aprile 2010, precisando che le relazioni familiari da tutelare sono anche quelle che di fatto costituiscono un legame, anche in assenza di rapporti giuridici e può comprendere altre relazioni familiari valutando elementi quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino.

Questa sentenza ha decisamente favorito tutto il movimento che con passione e coraggio ha poi portato all'approvazione della L173/15 che tutela il diritto delle bambine e dei bambini alla continuità affettiva.

Beatrice però non ha più visto la famiglia che le ha insegnato a camminare, a parlare a giocare.